



SINDACATO NAZIONALE CARTOTECNICA CONF.A.I.L.

S.N.C. (Sindacato Nazionale Cartotecnica) aderente alla CONF.A.I.L.

SEGRETERIA NAZIONALE VIA FERRARA 43 BIS - 80143 NAPOLI

TEL./FAX: 081 18901318 CELL.: 377 3715663

e-mail: vincenzo.moretto@libero.it PEC: vincenzomoretto.confail@pec-legal.it

Spett.le

Prot.125/24

Napoli, 04/12/2024

Rinnovo CCNL Cartotecnica-2025/2027

Premessa

La Federazione Nazionale dell'industria Cartotecnica, nella persona del suo Segretario Nazionale, Dr. Vincenzo Moretto, del Segretario Vicario Dr. Luigi Cacace; con la partecipazione di una delegazione di dirigenti nazionali e provinciali -Giordano Francesco, Parolisi Maria, Ceolini Andrea, Mascolo Giosuè, Di Meo Luigi, Striano Antonio, Torre Salvatore, Adriano Paolo.

Si è formulata la proposta di rinnovo contrattuale, da valere in tutto il territorio Nazionale, per le aziende cartotecnica.

La F.I.A.L.C. CONF.A.I.L., nella consapevolezza del ruolo delle relazioni industriali e, al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali, nonché di orientare e rendere coerente nei comportamenti l'azione dei propri rappresentanti e, l'applicazione a tutti i livelli, delle norme contrattuali, convengono alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare, i risultati dell'attività, ritenendo necessario riconoscere gli obiettivi raggiunti, attraverso il conseguimento di professionalità, dovuto alla nuova fase tecnologicamente avanzata.

Parte I

Previdenza complementare settoriale

Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la regolamentazione contrattuale, e la costituzione del fondo pensioni complementare

Parte II

Classificazione del personale

Ridefinizione dei 5 livelli professionali, riconoscendo il settore che impiega personale molto specializzato e, che grazie allo sviluppo dell'industria 4.0, utilizza macchinari sempre più sofisticati, e automatizzati.

Oltre ai reparti amministrativi necessari in qualunque azienda, le mansioni generali di chi è impiegato in questo settore, sono l'utilizzo di impianti adibiti al taglio, piega e stampa, più o meno plastificata su carta, in modo da fornire prodotti in linea con le richieste della clientela.

Le mansioni – declatorie e profili, dovranno riconoscere

A) Polifunzionalità : si intende la capacità del lavoratore o della lavoratrice, acquisita attraverso specifici percorsi formativi interni, di poter effettuare mansioni diverse da quelle previste dal proprio livello di appartenenza; un esempio potrebbe essere un operatore addetto ad un macchinario adibito alla produzione che impara a svolgere anche funzioni di manutenzione o collaudo, trattandosi dunque di un avanzamento di livello.

B) Polivalenza: si intende le capacità acquisite, tramite formazione interna, o esperienza, di poter utilizzare macchinari, o svolgere funzioni previste dal proprio ruolo, ma che

rientrano nel medesimo livello di appartenenza, per quanto riguarda qualifiche e responsabilità; potrebbe essere un lavoratore o una lavoratrice, in grado di spostarsi su macchinari differenti.

Parte III

Gruppo A

A questo gruppo, appartiene il personale con responsabilità direttive, o che è in grado di svolgere, in completa autonomia, mansioni particolarmente cruciali e complesse.

Queste figure professionali godono di ampia discrezionalità decisionale, che applicano seguendo le direttive dei quadri dirigenziali, coordinando interi settori o aree produttive, appartengono a questo gruppo:

- Responsabile di produzione
- Responsabile della logistica
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Gruppo B

Il personale inserito in questo livello, svolge funzioni che richiedono un alto livello di specializzazione, e la capacità di gestire in autonomia interi processi produttivi.

- Responsabile di settore
- Programmatori di macchine e sistemi
- Tecnici manutentori altamente specializzati
- Addetti a servizi amministrativi o contabili con compiti di controllo e coordinamento

Gruppo C

Appartengono a questo livello personale che hanno qualifiche specialistiche, ma limitate

- Addetti a servizi commerciali o amministrativi
- Operatori di macchine complesse

Gruppo D

Rientrano in questo livello il personale che possiede conoscenze tecnico- pratiche di base e svolgono mansioni puramente operative, seguendo processi standardizzati e, spesso, sotto la supervisione di figure professionali, che appartengono a livelli superiori; riguardano prevalentemente il personale addetto alla conduzione di macchine e impianti semplici o piccoli lavori di manutenzione ordinaria.

- Conduttore di macchine o impianti cartotecnici semplici
- Addetti all'allestimento cartario
- Addetti alla raccolta e confezione dei prodotti
- Addetti all'imballaggio
- Custodi
- Fattorini

Gruppo E

Appartengono a questo livello il personale addetto alle pulizie, sia dei locali dell'azienda, sia delle parti esterne dei macchinari, esclusi quelli a controllo numerico, o che devono essere, per ragioni di sicurezza, toccati solo da personale qualificati; si tratta di lavoratori e lavoratrici che necessitano solamente un minimo di esperienza e dimestichezza, con strumenti e prodotti, addetti alle pulizie di tipo industriale.

Considerato

Che il CCNL Cartotecnica, per quanto riguarda livelli e mansioni, si tratta di un settore che ha avuto un'importante evoluzione tecnica, operativa, che hanno dato molte opportunità di riqualificazione del personale.

La materia delle classificazioni, può variare, secondo le tecnologie ed investimenti, opportunamente variabili per sito produttivo.

La contrattazione del CCNL demanda, quindi, alla contrattazione di II livello, la ricognizione del gruppo D e gruppo E, in considerazione di eventuali differenze dovute ad ogni sito produttivo.

Parte IV

Sfera di applicazione

Si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, e delle paste per carta, e a tutti i lavoratori, da esse dipendenti, nonché alle aziende cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone.

Retribuzione

Livello	Minimo	Scatto anzianità
Q	3.118,041	15,55
A S	3.108,059	15,55
A	2.732,745	15,55
B1	2.488,002	14,05
B2 S	2.426,201	14,05
B2	2.346,5405	14,05
C1S	2.213,0255	13,58
C1	2.133,3765	13,58
C2	1.991,271	13,30
C3	1.890,117	13,10
D1	1809,1915	12,60
D2	1707,6235	12,05
E	1596,1655	12,00

Tredicesima mensilità

I lavoratori hanno diritto alla corresponsione di 13 mensilità.

La mensilità aggiuntiva è frazionabile in dodicesimi, nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.

In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi della anzidetta mensilità aggiuntiva, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

La frazione di mese superiore a 15 gg, viene considerata come mese intero.

Lavoro straordinario, festivo, notturno, a turni

Lavoro straordinario diurno, collegato con orario normale	35%
Lavoro straordinario diurno, non collegato con orario normale, con un minimo di 3 ore di retr.	35%
Lavoro straordinario notturno ,non collegato con l'orario normale con un minimo di 4 ore di retr.	60%
Lavoro festivo	60%
Lavoro notturno per operai non turnisti	60%
Lavoro straordinario notturno per operai turnisti	60%
Lavoro domenicale con riposo compensativo	90%
Lavoro straordinario domenicale con riposo compensativo	90%
Lavoro supplementare	90%

P.S.

La tabella applica il 5% in più, rispetto alla precedente

Quattordicesima

Il CCNL Cartotecnica, riconosce la Quattordicesima mensilità e le modalità di erogazione.

La quattordicesima mensilità è un tipo di retribuzione differita, che viene maturata mensilmente e corrisposta in un'unica soluzione, nel periodo estivo, entro il 10 Luglio di ogni anno, in misura pari alla retribuzione globale mensile in atto al 30 giugno.

Soppressione dell'art. 25 a del CCNL di categoria

Il quale prevede che il lavoratore perde il diritto alla conservazione del posto di lavoro, **se supera 12 mesi di assenza nell'arco temporale di 36 mesi**, precedenti l'ultima assenza per malattia che, in particolare, secondo tale previsione della contrattazione collettiva, e contrariamente alla normativa in materia di malattia dei lavoratori, e di relativa assenza giustificata, ed anche alle regole dell'ordinario calcolo cronologico, considera che i periodi di assenza fino a 3 giorni, vengano stranamente computati in maniera doppia, ai fini del raggiungimento del periodo di comporto, fatti salvi i primi 4 eventi nell'ambito del periodo di comporto.

Ciò vuol dire che la malattia per un solo giorno, vale come se fosse per due di assenza, la malattia per due giorni vale per quattro, e la malattia per tre giorni vale sei; quasi ad incentivare un comportamento fraudolento da parte dei lavoratori che, in qualche modo, sono spinti ad assentarsi per periodi superiori a tre giorni, in ragione di eventi patologici, che, invece, sono attestati da un medico e, pertanto, effettivi, in base alla patologia, di cui si è affetti ed al relativo periodo di prognosi.

L'art.25 del CCNL, appare illegittimo, contraddittorio e discriminatorio, rispetto alle altre categorie di lavoratori

Firmato Digitalmente
Il Segretario Nazionale
Vincenzo Moretto